



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 222/159 DEL 23 MAR. 2016

Oggetto: Corte di Cassazione: ricorso con facoltà di istanza sospensiva promosso dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata c/ A. M. e G. F. (per minore E. F.) ed altri avverso la Sentenza n. 753/2016 della Corte d'Appello di Roma – Autorizzazione a proporre impugnazione – Affidamento patrocinio legale all'Avv. Stefano Coen.
Compenso complessivo di €. 27.986,34 (di cui €. 3.020,07 quale compenso in acconto) spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili comprese.

Esercizio 2016 Conto 2020201
Centro di Costo 11023200
Sottoconto n. 202020101
"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"
Budget:
- Assegnato € _____
- Utilizzato € _____
- Presente Atto € 27.986,34
- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:

Data 17/3/16

U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

Sig. Massimo Nori
Estensore

Il Responsabile del procedimento
Sig. Massimo Nori

Data 14 mar. 2016 Firma *[Signature]*

Il Dirigente della U.O.S.D.
D.ssa Laura Paiardini

Data 15/3/2016 Firma *[Signature]*

Proposta n. 208 del 16.3.16

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]

Data 21.3.16

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Stefano Pompili

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

Data 18/3/16

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. -- di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

II DIRIGENTE DELLA U.O.S.D ATTIVITA'AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c., concernenti rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 11, comma 2, dell'Atto aziendale di questa Azienda Ospedaliera adottato con deliberazione n. 791/DG del 14 novembre 2014 e s.m.i., approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. U00112 del 19 marzo 2015;

concernenti l'attribuzione riservata al Direttore Generale della rappresentanza legale dell'Azienda e dell'esercizio di tutti i poteri di gestione della stessa;

PREMESSO

che:

con Atto di citazione, notificato in data 17.03.2006, e Atto di citazione in rinnovazione del 30.03.2006, innanzi al Tribunale Civile di Roma, la Sig.ra A. M. e il Sig. G. F., in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore E. F., convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, al fine di sentire dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale della stessa e, per l'effetto, sentire condannare la convenuta Azienda al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore E. F., al risarcimento del danno patrimoniale emergente e futuro in favore dei Sigg. A. M. e G. F. in proprio, al risarcimento del danno morale ed esistenziale patiti dalla Sig.ra A.M. nonché dei danni sofferti dal Sig. G. F., in occasione del ricovero avvenuto presso questa Azienda Ospedaliera il 02 agosto 1999;

medio-tempore l'Azienda ha promosso innanzi al Tribunale Civile di Roma, autonomo giudizio n. 46968/2007 R.G., nei confronti delle co-assicuratrici RAS S.p.A., Unipol S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., affinché le stesse manlevino, garantiscano e rendano indenne di ogni conseguenza pregiudizievole l'Azienda Ospedaliera in ordine al sinistro di che trattasi, giudizio sospeso sino al passaggio in giudicato della causa principale;

con Sentenza n. 14216/2011, il Tribunale Civile di Roma rigettava integralmente la domanda dei Sigg. A. M. e G. F., poneva a carico di siffatti attori le spese per le Consulenze Tecniche d'Ufficio e compensava le spese di lite;

con Atto di citazione avverso la Sentenza n. 14216/2011 del Tribunale Civile di Roma, i Sigg. A. M. e G. F., in proprio e n. q. di genitori esercenti la potestà sul minore E. F., adivano la Corte d'Appello di Roma;

con Sentenza n. 753/2016, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado impugnata: condannava l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata al pagamento in favore dei Sigg. A. M. e G. F., in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore E. F., dell'importo di €. 1.022.739,00, oltre interessi; condannava l'Azienda al versamento in favore di A. M. e G. F., in proprio, della somma di €. 200.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione dalla data della sentenza di primo grado all'attualità ed interessi; respingeva la domanda di manleva dell'Azienda nei confronti dell'INA Assitalia S.p.a.; condannava l'Azienda Ospedaliera alla refusione delle spese di lite – ivi comprese quelle della C.T.U. – liquidate in €. 18.619,00 comprese le spese generali, oltre accessori di legge e, in favore dei soli appellanti, €. 1.500,00 a titolo di esborsi, per ciascun grado, e, in favore della Compagnia Assicuratrice, solo per il giudizio d'appello;

CONSIDERATO

che:

a seguito di una circostanziata istruttoria condotta presso le Strutture aziendali competenti ed in particolare delle osservazioni critiche rese dall'Avv. Stefano Coen, l'Azienda ritiene opportuno – a tutela dei propri interessi - resistere proponendo ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata c/ A. M. e G. F., in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore E. F., ed altri con facoltà di istanza sospensiva innanzi alla Corte d'Appello di Roma, avverso la Sentenza n. 753/2016 della stessa Corte;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione Generale *pro-tempore* tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale; 

RITENUTO

pertanto, necessario affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda, ad un Legale individuato dalle Direzioni Apicali *pro-tempore* nella persona dell'Avv. Stefano Coen, già patrocinante questa Azienda nel II grado di giudizio, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge, nessuno escluso, ivi compresa la facoltà di nominare sostituti, ricevere e compiere ogni atto del procedimento, eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Roma, Piazza di Priscilla n. 4;

VISTO

il Preventivo di massima del 29.02.2016 del predetto Legale, con il quale sono state fissate le condizioni economiche del suddetto affidamento – relativo tanto al giudizio in Cassazione quanto all'attività giudiziale per la fase cautelare in Corte d'Appello - distinto per fase processuale fino alla fase decisoria e modulato sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, di €. 18.160,50 oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a complessivi €. 27.986,34, comprensivi di spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili;

CONSIDERATO

che l'onere di spesa presunto per il presente provvedimento pari ad €. 27.986,34 (per la fase cautelare in Corte d'Appello: €. 6.900 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €.€ 225,00 spese non imponibili; per il giudizio in Cassazione: €. 11.260,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 1.263,00 spese non imponibili), di cui €. 3.020,07 (€. 1.050,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 225,00 spese non imponibili fase cautelare + €. 1.263,00 spese non imponibili fase di merito)

quale compenso in acconto, trova riferimento al conto n. **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull' Aut. n. ____ sub-aut. n. ____ del Bilancio di Esercizio 2016;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di impugnare innanzi la Suprema Corte di Cassazione la Sentenza n. 753/2016 della Corte d'Appello di Roma, da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata c/ A. M. e G. F., in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore E.F., ed altri con facoltà di istanza sospensiva;
- di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Stefano Coen, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge, nessuno escluso, ivi compresa la facoltà di nominare sostituti, ricevere e compiere ogni atto del procedimento, eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Roma, Piazza di Priscilla n. 4;
- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto Avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di €. **27.986,34** (per la fase cautelare in Corte d'Appello: €. 6.900 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €.€ 225,00 spese non imponibili; per il giudizio in Cassazione: €. 11.260,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 1.263,00 spese non imponibili), di cui €. **3.020,07** (€. 1.050,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 225,00 spese non imponibili fase cautelare + €. 1.263,00 spese non imponibili fase di merito) quale compenso in acconto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo complessivo di €. **27.986,34** trova riferimento al conto n. **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull' Aut. n. ____ sub-aut. n. ____ del Bilancio di Esercizio 2016.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente della U.O.S.D.

Naura Tolord

A

B

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA



di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Ilde Coiro)







DELIBERAZIONE

N. 222/DG DEL 23 MAR. 2016

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

23 MAR. 2016

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

23 MAR. 2016

- data di esecutività:

23 MAR. 2016



Deliberazione originale
Composta n. 06 fogli
Esecutiva il, 23 MAR. 2016
Il Dirigente della P.o.s.d. Affari Generali
(D.s.s. Maria Rita Corsetti)

Planti

[Handwritten mark]